

ACCORDO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

PGI05897 PROSPERA

Nel quadro del programma Interreg Europe

tra

Region Hauts de France Hotel de Region 151 avenue du Président Hoover, 59555 LILLE Cedex, France, che agisce come Autorità di gestione del programma di cooperazione territoriale Interreg Europe, ( di seguito indicata come “Autorità di gestione)

e

Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia, Italia

che agisce come beneficiario come riportato nell'Art. 12 del Regolamento EU n,1299/2013 (di seguito indicato come “ Capofila”)

L'Accordo stabilisce i termini legali relativi la finanziamento, all'implementazione e alla gestione del progetto Prospera PGI05897.

Le parti di questo Accordo concordano su quanto segue:

**Definizioni e abbreviazioni**

Ai fini del presente contratto, le seguenti parole e le abbreviazioni hanno il seguente significato:

**Modulo di domanda:** è il modulo di domanda insieme a tutte le modifiche che sono approvate dall'Autorità di gestione del programma.

**Decisione di approvazione:** la decisione di approvazione del Comitato di sorveglianza del 26/03/2019 comunicato tramite una lettera di notifica .

**Budget:** il budget per il progetto come indicato nel modulo di domanda.

**Programma:** Cooperazione territoriale europea programma Interreg Europe.

**Autorità di programma:** l'autorità di gestione (incluso il Segretariato comune), l'autorità di certificazione e l'autorità di controllo.

**Manuale del programma:** l'ultima versione pubblicata del manuale di programma.

**Partner del progetto:** i partner citati nella domanda.

**Progetto:** PGI05897 PROSPERA come descritto nel modulo di domanda.

**Durata del progetto:** i termini del progetto iniziano alla data di avvio e finiscono alla data stabilita nel modulo di domanda.

**Finanziamento:** il massimo del Fondo FESR stabilito per il progetto in base al modulo di domanda.

## **Articolo 1 Quadro legale**

Questo Accordo è concluso sulla base del seguente documento che costituisce il quadro legale applicabile ai diritti e alle obbligazioni delle parti, e le parti concordano di rispettare i termini stabiliti di seguito nel:

Regolamento UE No 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 che stabilisce le disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, il Fondo di Coesione Il Fondo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, il Fondo Europeo Marittimo per la Pesca e stabilisce previsioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, il Fondo di Coesione Il Fondo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, il Fondo Europeo Marittimo per la Pesca e abroga il Regolamento (EC) n. 1083/2006 e ogni sua modifica.

Regolamento UE n.1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sulle previsione specifiche a supporto del Fondo Europeo di sviluppo regionale e degli obiettivi della cooperazione territoriale e ogni sua modifica.

Regolamento delegato della Commissione UE n. 481/2014 del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento EU n.1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con riguardo alle regole specifiche sull'ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione e ogni sua modifica.

Tutta la rimanente legislazione UE applicabile, inclusa la legislazione che stabilisce disposizioni sugli appalti pubblici, le gare, gli aiuti di stato, sullo sviluppo sostenibile e la promozione della parità di genere tra uomo e donna e la non discriminazione.

Il programma di cooperazione territoriale Interreg Europe, approvato dalla Commissione Europea l'11/06/2015 C(2015) 4053.

L'accordo di cooperazione territoriale e conferma dei cofinanziamenti nazionali, firmato tra gli Stati membri dell'UE e il Regno di Norvegia.

Le specifiche regole del programma e la guida inserita nel manuale di programma.

Le regole nazionali applicabili al capofila e ai suoi partner di progetto, in assenza di regolamenti o specifiche regole di programma.

In caso di modifica ad uno dei documenti di cui sopra, si applicherà l'ultima versione.

## **Articolo 2 Concessione del finanziamento**

1. In accordo con la decisione di approvazione, il finanziamento per l'implementazione del progetto è assegnato al capofila.
2. L'importo massimo del finanziamento è stabilito nel modulo di domanda.
3. Il capofila deve assicurare che la sua organizzazione, così come quella dei partner, sia conforme alle regole sugli aiuti di stato; il capofila deve inoltre assicurare che la sua organizzazione, così come quelle dei partner, registri e conservi tutti i documenti di supporto richiesti per un adeguato controllo circa le spese realizzate e i pagamenti effettuati, così che essi possano essere prodotti in risposta ad ogni richiesta delle autorità pubbliche degli Stati membri UE, del Regno di Norvegia e della Commissione Europea.

## **Articolo 3 Termini di finanziamento**

1. Il finanziamento è assegnato per l'implementazione del progetto, da realizzare in accordo con le condizioni stabilite dalla commissione di monitoraggio nella decisione di approvazione e con i termini del presente Accordo. La decisione di approvazione e il modulo di domanda costituiscono parte integrale di questo Accordo
2. Il pagamento di questo finanziamento sarà soggetto alle condizioni fissate dalla Commissione europea, e se presenti partner di progetto norvegesi, dal regno di Norvegia. In caso di non disponibilità dei fondi, l'Autorità di gestione non può essere ritenuta responsabile per i pagamenti ritardati in accordo con l'Articolo 132 del Regolamento UE n.1303/2013.
3. Se la Commissione europea o il Regno di Norvegia non riuscissero a rendere i fondi disponibili per il pagamento del finanziamento, l'Autorità di gestione, può a sua assoluta discrezione (1) non erogare il pagamento del finanziamento; o (2) rescindere il presente Accordo. Se l'Autorità di gestione esercita i suoi diritti secondo l'Articolo 3, ogni richiesta del capofila contro le Autorità del Programma per qualsiasi ragione è esclusa.
4. Il pagamento del finanziamento è soggetto alla condizione che questo Accordo sia firmato dalle parti.

## **Articolo 4 Durata dell'Accordo**

1. Fatta salva la durata del progetto e senza pregiudizio alle disposizioni riguardanti l'implementazione del progetto e l'ammissibilità delle spese, i termini di questo Accordo si applicano dalla data della decisione di approvazione del progetto e terminano in accordo con le obbligazioni di controllo e archiviazione definite nell'Articolo 140 del Regolamento UE n.1303/2013.
2. L'Autorità di Gestione informerà il capofila della data di avvio con riferimento al comma 1 dell'articolo 140 del Regolamento UE n.1303/2013.

## **Articolo 5** **Ammissibilità delle spese**

1. Il finanziamento sarà pagato solo al capofila per le spese ammissibili. Per poter essere considerate ammissibili, le spese del progetto devono:

- riferirsi ad attività e costi effettuati, sostenuti e pagati tra la data della decisione di approvazione e la data di conclusione del progetto così come indicato nel modulo di domanda,
- riferirsi ad attività descritte nel modulo di domanda che siano necessarie per realizzare il progetto e raggiungerne gli obiettivi e i risultati, e siano inserite nel budget del modulo di domanda,
- essere ragionevoli, giustificate e soddisfare le regole applicabili dell'UE e del programma,
- in assenza di regole stabilite dall'UE e dal programma o in aree non precisamente normate, si applicano quelle in accordo con i principi di una sana gestione finanziaria,
- essere effettuate e pagate dal capofila o dai partner di progetto e sostenute da adeguata evidenza che ne permetta l'identificazione e il controllo,
- essere identificabili, verificabili, plausibili, effettuate in accordo con i principi contabili, e registrate in un sistema contabile separato con un adeguato codice contabile,
- essere verificate da un controllore di primo livello come da Regolamento UE n.1303/2013, articolo 125(4)

2. In deroga all'Articolo 5.1 (da A ad E), un'opzione semplificata potrà essere indicata nel Manuale di programma ad esempio, i costi ammissibili per le spese amministrative e di gestione sono calcolati applicando una percentuale del 15% ai costi ammissibili diretti e di staff dei partner del progetto.

3. Le inadempienze del capofila e/o dei partner di progetto rispetto alle regole fissate nell'Articolo 5.1 possono portare le Autorità di Programma ad imporre misure correttive ed escludere dal budget di progetto, ogni spesa non ammissibile e richiedere la restituzione di tutte le parti del finanziamento già corrisposte.

4. Senza la preventiva approvazione dell'Autorità di Gestione, il capofila è autorizzato a modificare il budget, a livello di macrovoce e di budget per partner, solo se tale modifica è strettamente contenuta entro la regola di flessibilità del 20% specificata nel Manuale di programma e rispettando sempre il totale massimo del finanziamento come stabilito nel modulo di domanda e assicurandosi che ogni modifica rispetti i criteri stabili nell'Articolo 5.1

5. I costi di preparazione sono fissati in una somma forfettaria di euro 15.000, totale ammissibile di spesa, e inclusi nel budget del capofila. Tale costo verrà pagato al capofila insieme al primo stato di avanzamento.

Il capofila dovrà stabilire per iscritto negli accordi con i partner come la cifra forfettaria dei costi di preparazione sarà suddivisa tra i partner di progetto e corrisponderne l'ammontare al ricevimento.

6. Per la 4° chiamata di progetto, i costi connessi alla seconda fase delle attività sono fissati in una somma forfettaria definita in relazione al numero di strumenti delle politiche che saranno monitorati dal partenariato, secondo gli importi indicati nella Manuale di programma. Il corrispondente FESR o fondo norvegese sarà pagato al capofila insieme all'ultimo stato di avanzamento, sempre che gli obiettivi della fase 2 siano raggiunti secondo le richieste del manuale di programma. Il capofila dovrà descrivere nella stesura degli accordi di partenariato come la somma forfettaria relativa alla fase 2 sarà suddivisa tra i partner di progetto e corrisponderne l'ammontare al ricevimento della somma

## **Articolo 6**

### **Presentazione elettronica**

Ai sensi dell'Articolo 122 del Regolamento UE n.1303/2013, tutti gli scambi di informazione tra il capofila e le Autorità di Programma dovranno realizzarsi attraverso sistemi elettronici di scambio dati. Allo stesso modo la presentazione degli stati di avanzamento e le richieste di modifica dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma online di scambio dati del programma, chiamata IOLF.

Il sistema elettronico di scambio dati dovrà essere usato in conformità ai termini e alle condizioni pubblicati sul sito IOLF.

## **Articolo 7**

### **Performance di progetto e programma**

1. Se uno o più degli obiettivi e risultati attesi, come definiti nel modulo di domanda, non sono raggiunti con successo, l'Autorità di Gestione potrà richiedere misure correttive da realizzare per assicurare la performance del progetto e per minimizzare l'impatto di potenziale fallimento a livello di programma.
2. Se il progetto manca nel rispettare i termini contrattuali di tempo, budget e risultati come definiti nel modulo di domanda, il finanziamento destinato al progetto potrà essere ridotto e, se necessario, il progetto potrà essere bloccato e l'Accordo rescisso.

3. Il pagamento delle quote di finanziamento non richieste in tempo e in maniera completa come indicato nel piano di spesa potranno essere persi.

### **Articolo 8**

#### **Richiesta di finanziamento, stati di avanzamento e modifiche al progetto**

1. Il capofila dovrà rispettare le regole e le scadenze descritte nel Manuale di programma rispetto alla sottomissione degli stati di avanzamento, compreso il rendiconto finale, e alle richieste di modifica nel quadro del progetto.
2. Una richiesta di modifiche che non ricada nella regola di flessibilità del 20% come da Articolo 5.4, può essere rivolta all'Autorità di Gestione una sola volta durante la durata del progetto, seguendo la procedura di richiesta di modifica descritta nel Manuale di programma.
3. I pagamenti al capofila verranno fatti in esclusivamente Euro e saranno effettuati sul conto corrente indicato dal capofila negli stati di avanzamento.
4. In accordo con il Regolamento UE 1303/2013 Articolo 132 i pagamenti del finanziamento potranno essere sospesi in tutto o in parte in caso di mancato rispetto delle regole del programma o di sospette irregolarità.

### **Articolo 9**

#### **Passività, rappresentanza dei partner e obbligazioni del capofila**

1. Il capofila dovrà, in accordo con l'Articolo 13 del Regolamento UE n.1299/2013:
  - stabilire con i partner di progetto la suddivisione delle responsabilità attraverso un accordo di partenariato che includa, tra l'altro, gli accordi per il recupero delle somme pagate ma non dovute;
  - garantire una sana gestione finanziaria del budget;
  - assumersi la responsabilità di assicurare l'implementazione dell'intero progetto;
  - assicurare che le spese presentate da tutti i partner di progetto siano state effettuate per l'implementazione del progetto e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner indicati nel modulo di domanda;
  - assicurare che le spese presentate dal capofila e dai partner di progetto siano state verificate da un controllore di primo livello secondo i requisiti di controllo dei propri Stati membri o del regno di Norvegia, in accordo con il Regolamento UE 1303/2013, Articolo 125 (4);
  - Assicurare il trasferimento del finanziamento ai partner di progetto in modo completo e più veloce possibile.

2. Il capofila garantisce di avere sufficiente autorità per firmare questo Accordo e di rappresentare tutti i partner partecipanti al progetto.

3. Il capofila fornirà a tutti i partner una copia della versione firmata del presente Accordo e assicurerà che i partner ne rispettino le disposizioni. Il capofila sarà responsabile per ogni violazione, mancanza o non osservanza delle disposizioni di questo Accordo da parte propria o dei partner di progetto. L'Autorità di Gestione sarà allo stesso modo responsabile di ogni violazione, mancanza o non osservanza delle disposizioni derivanti dal presente Accordo o da ogni altro documento citato all'Articolo 1. Queste disposizioni non pregiudicano la responsabilità degli Stati membri UE o del regno di Norvegia e di altri stakeholders coinvolti sulla base del quadro legale dettagliato nell'Articolo 1.

4. Il capofila è responsabile di fronte all'Autorità di Gestione del valore totale del finanziamento corrisposto. In caso di ordine di restituzione, completa o parziale, del finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione o di un'organizzazione identificata dall'Autorità di Gestione come parte che dovrà ricevere il rimborso, il capofila dovrà seguire le procedure specifiche del programma per il rimborso del finanziamento come descritte nel Manuale di programma.

5. Secondo l'Articolo 122.2 del Regolamento UE 1303/2013 e l'Articolo 27.3 del Regolamento UE 1299/2013, se il capofila non riesce ad assicurare il rimborso dagli altri partner di progetto o se l'Autorità di Gestione non riesce ad assicurare il rimborso dal capofila dopo aver utilizzato tutti i ragionevoli mezzi in accordo con il punto 5.4 del Programma di Cooperazione e la procedura di rimborso per le irregolarità, gli Stati membri UE o i Paesi terzi sul cui territorio è situato il beneficiario, dovranno rimborsare l'Autorità di Gestione di tutti gli importi pagati ma non dovuti a quel beneficiario. Gli Stati membri UE o i Paesi terzi (Norvegia) sul cui territorio si colloca tale beneficiario sono autorizzati ad intraprendere azioni legali contro il beneficiario in questione per recuperare le somme ingiustamente pagate, in base alle leggi nazionali e secondo ogni altro accordo fatto con gli Stati membri UE e il Regno di Norvegia.

6. In aggiunta alle obbligazioni del capofila già enunciate, il capofila si impegna a:

- usare tutti i ragionevoli mezzi per un pronto recupero di ogni importo FESR non dovutamente ricevuto da un partner di progetto, in accordo con il punto 5.4 del programma di Cooperazione e delle procedure per sanare situazioni di irregolarità,
- implementare il progetto secondo quanto descritto nel modulo di domanda,
- informare l'Autorità di Gestione, secondo quanto richiesto dal Manuale di programma, di ogni modifica nelle informazioni di contatto, nella programmazione delle attività e nel budget,
- informare immediatamente l'Autorità di Gestione di ogni cambiamento della forma legale di un partner di progetto,
- informare immediatamente l'Autorità di Gestione qualora un cambiamento legale, finanziario, organizzativo o della proprietà del capofila o di uno dei

partner di progetto possa influenzare in modo sostanziale l'implementazione del presente Accordo o la decisione di concedere il finanziamento,

- informare immediatamente l'Autorità di Gestione qualora i costi vengano ridotti o cessi qualcuna delle condizioni di rimborso o insorgano circostanze che possano autorizzare l'Autorità di Gestione a ridurre il finanziamento o a richiedere il rimborso parziale o totale di somme pagate o la rescissione del presente Accordo.

7. L'Autorità di gestione non assume alcuna responsabilità per le possibili conseguenze derivanti dalla gestione del progetto, dall'utilizzo del finanziamento e/o dal ritiro del finanziamento stesso.

## **Articolo 10**

### **Partenariato di progetto**

1. Solo le spese sostenute e pagate dai partner di progetto sono ammissibili al finanziamento.
2. In accordo con il Regolamento UE 1299/2013, Articolo 13(2), la relazione tra i partner e il capofila deve essere governata attraverso un Accordo di partenariato firmato da tutti i partner di progetto. L'allocazione delle attività, le mutue responsabilità e obbligazioni tra i partner di progetto sono specificate in questo Accordo di partenariato.

## **Articolo 11**

### **Diritti di controllo, valutazione del progetto e archiviazione dei documenti**

1. La Commissione Europea, l'Ufficio Europeo Anti frode, la Corte dei Conti europea e, nell'ambito delle loro responsabilità, le istituzioni rilevanti degli Stati membri UE e del Regno di Norvegia o le altre Autorità di Programma hanno diritto di controllare il puntuale utilizzo dei fondi da parte del capofila o dei partner di progetto o richiedere un audit in merito.
2. Il capofila e i partner di progetto produrranno tutti i documenti richiesti per l'audit, forniranno le informazioni necessarie e garantiranno l'accesso ai loro uffici.
3. In accordo con il Regolamento UE 1303/2013, Articoli 56 e 57, il capofila si impegna a fornire agli esperti indipendenti o a chi porterà avanti la valutazione del progetto, tutti i documenti e le informazioni necessarie per supportare la valutazione.
4. Il capofila assicurerà che ogni partner di progetto archivi i documenti relativi alla implementazione del progetto per il periodo richiesto e in osservanza del Regolamento UE n.1303/2013 Articolo 140. L'Autorità di Gestione informerà il capofila della data di avvio del periodo con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 140 del Regolamento UE 1303/2013 nel tempo dovuto. Questo periodo potrà essere interrotto in casi giustificati e riprenderà dopo ogni interruzione. Altri possibili periodi di conservazione obbligatoria più lunghi, come potrebbe essere stabilito da leggi nazionali, rimangono in vigore.

5. In accordo con il Regolamento UE n.1303/2013 Articolo 140 (archiviazione dei documenti) il capofila dovrà assicurare che tutti i documenti siano conservati o:

- in forma originale,
- in copie certificate degli originali,
- in modalità di archiviazione comunemente accertate incluse le versioni elettroniche dei documenti originali o dei documenti esistenti solo in versione elettronica.

Nonostante quanto sopra detto, i formati di archiviazione devono soddisfare i requisiti legali nazionali.

6. Il capofila deve garantire che sia esso stesso che i partner di progetto rispettino pienamente e nel tempo dovuto gli obblighi summenzionati.

## **Articolo 12**

### **Informazione e comunicazione**

1. Tutte le misure di informazione e comunicazione ai gruppi target e potenziali tali e al pubblico generale devono soddisfare i dettami del Regolamento UE 1303/2013, Annex XII 2.2 e le regole specificate nel Manuale di programma.

2. Fatta salva una diversa richiesta dell'Autorità di gestione, ogni avviso o pubblicazione correlata al progetto, fatta in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso internet, deve dichiarare che rappresenta solo il punto di vista del suo autore e che le Autorità di Programma non sono responsabili per l'uso che possa essere fatto di tali informazioni.

3. Le Autorità di Programma dovranno essere autorizzate alla pubblicazione, in ogni forma e con ogni mezzo, incluso internet, delle seguenti informazioni:

- nome e contatti del capofila e dei partner di progetto,
- nome del progetto,
- sintesi delle attività del progetto,
- obiettivi del progetto e finanziamento,
- data di avvio e termine del progetto,
- importo del finanziamento e budget totale del progetto,
- posizione geografica dell'implementazione del progetto,
- stati di avanzamento incluso il report finale.

4. Il capofila si impegna, su richiesta di qualsiasi Autorità di Programma, ad inviare una copia di ogni comunicazione e materiale informativo prodotto al Segretariato Comune. Il capofila inoltre autorizza il Segretariato Comune, l'Autorità di Gestione e la Commissione europea ad utilizzare tale materiale come vetrina per l'utilizzo del finanziamento.

5. Qualsiasi campagna di comunicazione, apparizione sui media o altra promozione del progetto devono essere comunicate al Segretariato Comune per un potenziale aggiornamento del sito web.

6. E' fatto obbligo di soddisfare i requisiti descritti nel Manuale di programma per la realizzazione del sito web del progetto

### **Articolo 13**

#### **Diritti di proprietà intellettuale**

1. La proprietà intellettuale (sia essa tangibile o intangibile) che deriva dal progetto sarà proprietà del capofila e dei partner di progetto; il capofila e i partner di progetto sono autorizzati a stabilire nell'Accordo di partenariato firmato dalle parti, i diritti di proprietà derivanti dal progetto.

2. Nonostante i termini dell'Articolo 13.1, i risultati del progetto devono essere resi disponibili al pubblico generale gratuitamente dal capofila e dai partner. L'Autorità di Gestione e ogni altro stakeholder rilevante del programma (come i punti nazionali di contatto e la Commissione Europea) possono utilizzare tali risultati per azioni di informazione e comunicazione nel rispetto del programma.

3. In caso ci siano diritti di proprietà intellettuale e industriale preesistenti che vengano resi disponibili per il progetto, questi saranno completamente rispettati a condizione che vengano notificati per iscritto dal capofila e dai partner all'Autorità di Gestione.

### **Articolo 14**

#### **Risoluzione dell'Accordo e recupero**

1. L'Autorità di Gestione ha titolo alla risoluzione del presente Accordo e alla richiesta di rimborso del finanziamento in tutto o in parte se ha prove che:

- tutto o una parte del finanziamento sia stato utilizzato per fini diversi che quelli previsti dal presente Accordo, o
- il finanziamento sia stato ottenuto attraverso dichiarazioni false o incomplete, o attraverso documenti contraffatti; o
- il capofila o un partner di progetto non sia riuscito a segnalare in tempo ragionevole eventi che ritardino o impediscano l'implementazione del progetto finanziato o ogni altra circostanza che porti ad una sua modifica; o
- con riferimento al modulo di domanda, ci sia stato un cambiamento sostanziale nella natura, dimensione, proprietà, costi, cronoprogramma, partenariato; o
- il capofila o uno dei partner di progetto abbia impedito o fatto ostruzione a controlli e audit; o
- il capofila o uno dei partner abbia mancato di fornire le informazioni richieste entro i termini di scadenza; o
- siano stati attivati procedimenti di insolvenza contro il capofila e/o qualcuno dei partner o che le procedure di insolvenza siano state sospese per il recupero dei costi, o il capofila o uno dei partner cessi l'attività; o
- se il capofila o uno dei partner abbia dichiarato bancarotta, si trovi in amministrazione controllata, abbia iniziato un concordato con i creditori, abbia sospeso le sue attività, o sia in una situazione assimilabile; o
- il capofila o uno dei partner abbia violato norme, leggi o regolamenti; o

- un cambiamento nella situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o della proprietà del capofila o di uno dei partner possa influenzare l'implementazione del presente Accordo in maniera sostanziale o chiamare in causa la decisione di concedere il finanziamento; o
- come da disposizioni dell'Articolo 15 del presente Accordo, il capofila o uno dei partner venda in toto o in parte, affitti o ceda i risultati del progetto a terze parti; o
- il capofila o i partner ricevano fondi aggiuntivi dall'Unione Europea per tutte o parte delle spese del progetto rendicontate nel programma durante il periodo di implementazione del progetto.

2. Se l'Autorità di Gestione esercita il suo diritto di risoluzione ai sensi del presente Articolo 14, il capofila deve trasferire gli importi richiesti dall'Autorità di Gestione entro un mese al conto corrente bancari indicato nell'ordine di recupero indirizzato al capofila dall'Autorità di Gestione.

3. Ogni ritardo nel rimborso da parte del capofila darà origine ad interessi a partire dalla data di scadenza dei termini fino alla data del pagamento reale. Il tasso di interesse sarà definito secondo l'Articolo 146 del Regolamento UE 1303/2013.

4. Se l'Autorità di Gestione risolve l'Accordo secondo l'Articolo 14.1 prima che sia pagato l'ammontare completo al capofila, tutti i pagamenti del finanziamento tutti i pagamenti del finanziamento saranno interrotti e il capofila non avrà diritto a richiedere l'importo rimanente del finanziamento.

5. Se il capofila o uno dei partner non riuscisse a restituire i fondi pagati ma non dovuti per un altro progetto finanziato dal programma Interreg Europe, l'Autorità di Gestione ha il diritto di ritirare il corrispondente importo FESR relativo al capofila o al partner in questione da ogni pagamento aperto nel presente progetto.

6. Dopo la risoluzione, le obbligazioni del capofila (inter alia Articoli 4, 9, 11, 14, 15 e 16) continuano ad applicarsi.

7. Ciascuna delle parti può decidere di risolvere l'Accordo con un preavviso scritto di 3 mesi dal ricevimento della lettera dell'altra parte. La risoluzione avrà effetto dalla fine del periodo di notifica salvo che le parti non concordino altrimenti per iscritto.

8. Ogni altra pretesa legale rimarrà inalterata dalla disposizioni di cui sopra.

## **Articolo 15**

### **Successione legale e assegnazione dei diritti**

1. L'Autorità di Gestione ha titolo in qualsiasi momento di cedere i suoi diritti in base al presente accordo. In caso di cessione l'Autorità di Gestione informerà il capofila senza ritardo.

2. Il capofila ha titolo a trasferire o cedere a terze parti le sue obbligazioni e diritti derivanti dal presente Accordo solo dopo aver ricevuto preventivo consenso scritto dall'Autorità di Gestione.

3. In caso di successione legale, il capofila è obbligato a trasferire tutti i doveri legati al presente Accordo al suo successore legale. Il capofila dovrà immediatamente notificare all'Autorità di Gestione qualsiasi cambiamento in anticipo e per iscritto.

## **Articolo 16** **Risoluzione delle controversie**

1. In caso di controversie seguenti ad una decisione presa da una o più della autorità di programma, il capofila deve seguire la procedura stabilita nel manuale di programma.

2. Ogni controversia tra le parti che non possa essere risolta in via amichevole, relativa al loro rapporto contrattuale e, più in specifico, all'interpretazione, agli obiettivi e alla risoluzione del presente Accordo, sarà sottoposta al Tribunale Amministrativo di Lille, che avrà giurisdizione esclusiva, una volta esaurite tutte le altre vie, anche qualora i procedimenti coinvolgano le garanzie di una terza parte o più di un convenuto.

## **Articolo 17** **Normativa applicabile**

1. Questo Accordo è governato dalla legge francese. Il Tribunale Amministrativo di Lille ha giurisdizione esclusiva.

2. Secondo la legge francese n.94-665 del 4 agosto 1994 deve essere prevista una versione francese dell'Accordo. Si considerano legali la versione francese e inglese del presente Accordo. Le parti contraenti potranno riferirsi alle disposizioni di entrambe le versioni.

## **Articolo 18** **Altre disposizioni**

1. Tutta la corrispondenza con il Segretariato Comune e l'Autorità di Gestione nell'ambito di questo Accordo dovrà essere in inglese e dovranno essere inviati al Segretariato Comune tutti i dettagli di contatto specificati sul sito web del programma.

2. Se una disposizione del presente Accordo fosse in tutto o in parte inefficace, le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace con una efficace che sia il più possibile corrispondente alle finalità.

3. Emendamenti o modifiche al presente Accordo, inclusi i suoi allegati, saranno efficaci solo se concordate per iscritto con le competenti Autorità di Programma.

## **Articolo 19** **Firme**

Questo accordo è stipulato in tre originali.

Ogni originale dovrà essere firmato dal capofila e dall'Autorità di gestione